

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Lezioni 16-17 marzo2020

1. Riepilogo del meccanismo dei decreti flussi.

Riguardo al sistema dei flussi, va evidenziato che attualmente i flussi di ingresso per lavoro non sono commisurati al fabbisogno nazionale di manodopera straniera, per via del limite di legge ai decreti transitori (art. 3 t.u.), che non possono superare le quote previste dal decreto flussi dell'anno precedente (c.d. decreti fotocopia).

Infine, per quanto concerne le cause ostative, l'art. 22, c. 5 bis e ter, prevede che il nulla osta all'assunzione da parte dello sportello unico venga rifiutato:

- a) **se il datore di lavoro** è stato **condannato** anche con sentenza non definitiva per:
- Reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
 - Reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o impiego di minori in attività illecite
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,
 - Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.
- b) se i **documenti presentati** sono stati ottenuti mediante frode, falsificati o contraffatti.

- Va ricordato che nelle procedure di ingresso per il decreto flussi, oltre ai SUI presso le prefetture e alle Ambasciate italiane all'estero, sono competenti ai controlli sul datore di lavoro le Direzioni Provinciali del lavoro e le Questure.

1.1 Il lavoro stagionale

Per quanto concerne il lavoro stagionale, esso è regolamentato **dall'art. 24** T.u., conformemente alla direttiva 2014/36/UE, recepita con Dlgs. 203/2014.

L'ingresso dei lavoratori stagionali avviene anch'esso con il meccanismo dei decreti flussi.

Il lavoro stagionale è tuttavia limitato al **settore agricolo e turistico alberghiero**.

Il relativo permesso di soggiorno, come già detto, ha una durata massima di 9 mesi.

La richiesta di assunzione del lavoratore subordinato stagionale va fatta dal datore di lavoro con le stesse modalità dell'assunzione del lavoratore non stagionale.

Tuttavia le particolarità dell'assunzione per lavoro stagionale sono le seguenti:

- a) Silenzio assenso del SUI: qualora non comunichi il diniego entro 20 gg., la richiesta si considera accolta a condizione che riguardi uno straniero che abbia già prestato lavoro stagionale **almeno una volta nei cinque anni precedenti** presso il **medesimo datore** di lavoro che lo richiede e che deve averlo regolarmente assunto rispettando le condizioni contrattuali;

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- b) Il nulla osta può essere concesso a **più datori di lavoro** che impieghino lo stesso lavoratore in periodi successivi nell'arco di tempo massimo di 9 mesi, in modo che il lavoratore possa rimanere sul territorio;
- c) Il lavoratore stagionale che abbia già svolto attività lavorativa per almeno tre mesi può **convertire il permesso di soggiorno** in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato nel limite delle quote di ingresso;
- d) Lo straniero che abbia svolto lavoro stagionale **almeno una volta nei cinque anni precedenti** può avere un **permesso di soggiorno pluriennale**, con indicati i periodi di validità per ciascun anno e per la durata massima di tre anni, sempre che disponga di una proposta di contratto per "impieghi ripetitivi";
- e) Una particolare attenzione alle **condizioni di vita e di alloggio del lavoratore stagionale**: qualora il datore di lavoro fornisca l'alloggio al lavoratore stagionale per il quale chiede il nulla osta, deve esibire al SUI il titolo che dimostri la effettiva disponibilità dell'alloggio e l'idoneità alloggiativa dello stesso. Inoltre il canone di locazione non può essere eccessivo e non deve comunque superare un terzo della retribuzione. In ogni caso la relativa retta non può essere trattenuta dal datore sulla busta paga.

A tale riguardo occorre evidenziare che il tasso di lavoro irregolare degli stranieri nel settore dell'agricoltura è il più elevato di tutti e, conseguentemente, il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è molto diffuso.

Nel 2016 è entrata in vigore la legge n. 199 che ha conferito maggiore efficacia al contrasto dell'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo").

Lo sfruttamento lavorativo, alle sue estreme conseguenze, porta al lavoro forzato, attuato con violenza, minacce, inganno, abuso di autorità.

Le condizioni di lavoro dei braccianti agricoli stranieri nelle campagne del Sud Italia sono, infatti, definibili **para -schiavistiche**, come dimostrato dai diversi rapporti, in primis il [Rapporto Presidio 2015 "Nella terra di nessuno. Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura"](#) di Caritas Italiana.

Dallo stesso rapporto risulta, inoltre, che solo il 25,2% dei lavoratori agricoli è alloggiato in case (tutti gli altri in baracche, campi, tende e casolari).

➤ **Cenni sul diritto all'alloggio per gli stranieri irregolari**

Questi dati devono portarci ad una riflessione sul diritto all'alloggio come diritto fondamentale della persona umana, quale previsto dalle convenzioni internazionali e dalla nostra stessa Costituzione (art. 2 diritti inviolabili dell'uomo) così come interpretata dalla

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020

LM87

Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Corte Costituzionale.
Come vedremo meglio più in là, tuttavia, l'alloggio in centri di accoglienza, quale prestazione socio assistenziale , viene riservato dal T.u. immigrazione solo agli stranieri indigenti regolarmente presenti sul territorio (art. 40 e art. 3 T.u.).
Esiste quindi una frizione tra la normativa interna da un lato e i principi costituzionali e la normativa internazionale sui diritti umani dall'altro: una frizione che ritroveremo spesso nel nostro percorso, e che può essere sanata solo facendo riferimento ai criteri di gerarchia delle fonti.
La linea di demarcazione per <u>la tipologia</u> dei diritti fruibili da parte degli stranieri è proprio costituita dallo <u>stato di regolarità</u> sul territorio. D'altro canto, per consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, esiste un nucleo essenziale di diritti fondamentali della persona umana di cui tutte le persone sono titolari, a prescindere dalla cittadinanza ed anche, in alcuni casi, dalla regolarità sul territorio. (V. anche la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e le convenzioni internazionali successivamente adottate). Infatti, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia si impernia essenzialmente su due principi concomitanti : <ol style="list-style-type: none">1) principio di ragionevolezza: sono ammessi regimi di trattamento differenziato per italiani e stranieri solo in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o arbitraria (v. per tutte Sent. n. 432/2005);2) principio della parità di trattamento (art. 3 cost.) riguardo al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, c.d. diritti fondamentali, per i quali non è possibile alcun trattamento differenziato tra cittadini e stranieri (cfr. sent. n. 432/2005, n. 306/2008 e 11/2009). Tra questi rientra il diritto sociale ad una sistemazione alloggiativa (cfr. anche sent. n. 209/2009) Secondo la Corte Costituzionale, dunque, è ammesso il trattamento differenziato per prestazioni non afferenti a diritti fondamentali e <u>sempre che si rispetti il principio di ragionevolezza</u> .
<i>[Art. 40 T.u.: 1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo,</i>

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

*Art. 3, c. 5, T.u.: Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, **le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali** adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti **all'alloggio**, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana]*

Occorre da ultimo tenere presente che la vendita o l'affitto di un immobile allo straniero irregolarmente presente integra **il reato di cessione di immobile e fornitura di alloggio allo straniero privo di titolo di soggiorno**, solo se la cessione o fornitura avvenga **per trarne ingiusto profitto** (art. 12, c. 5 bis T.u.).

In caso di condanna, l'immobile viene sottoposto a confisca.

La fattispecie di reato non è integrata dagli atti di liberalità con finalità di aiuto.

Tornando allo sfruttamento in agricoltura, vale la pena menzionare che, proprio per l'imponenza e la gravità del fenomeno, quest'anno è stato emanato, in base alla citata legge n. 199, il primo [Piano triennale di contrasto allo sfruttamento in agricoltura e al caporalato 2020-2022](#)

Occorre, inoltre, tenere presente che la gestione illegale della domanda e offerta di lavoro e le infiltrazioni mafiose nella filiera agroalimentare generano in Italia una economia sommersa ed illegale di oltre **5 miliardi di euro**, secondo quanto riportato dall'Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI-CGIL: "Quarto rapporto su agro mafie e caporalato" (Roma, 2018). Secondo il medesimo rapporto, sono **ottanta gli epicentri italiani dello sfruttamento** e ventisette i distretti agricoli coinvolti.

Basti guardare a quanti incidenti mortali hanno riguardato negli ultimi anni i grandi ghetti nelle zone agricole del sud, come il ghetto di San Ferdinando a Reggio Calabria e quello di Borgo Mezzanone in Puglia, entrambi sgomberati circa un anno fa, con provvedimenti molto discussi dalle associazioni che si occupavano dei migranti nei ghetti da anni (<https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/BorgoMezzanone10.07.pdf>)

Nel 2016 i dati ci dicono, inoltre, che **l'evasione fiscale** per i lavoratori dipendenti irregolari nel settore agricolo si attestava tra i 642 milioni ed il miliardo di euro.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

1.2 Il lavoro autonomo (art. 26 T.u.)

L'ingresso per lavoro autonomo avviene nell'ambito delle quote. Come già detto il pds per lavoro autonomo permette il lavoro subordinato e viceversa, senza dover convertire il permesso di soggiorno in corso di validità, che andrà convertito solo alla scadenza.

Il lavoratore autonomo deve dimostrare **idonea sistemazione alloggiativa** e un **reddito minimo** non inferiore all'importo minimo previsto per l'esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria.

2. L'ingresso in Italia per lavoro "fuori quota".

L'ingresso per lavoro non avviene esclusivamente tramite il sistema delle quote ma, in via residuale e marginale, anche attraverso ingressi c.d. "fuori quota", che prevedono la possibilità di assumere lavoratori stranieri a prescindere dall'emanazione del decreto flussi.

Si tratta di particolari tipologie di ingresso previste agli artt. 27, 27 ter, 27 quater, 27 quinquies e 27 sexies del T.u., di seguito elencate.

- a) **Casi particolari:** dirigenti o personale altamente specializzato di società estere, lettori universitari, professori universitari, traduttori e interpreti, lavoratori temporaneamente trasferiti dall'estero in Italia, marittimi, circensi, artisti per spettacoli, ecc. ecc.. v. casi elencati da art. 27. Di regola la loro assunzione avviene sempre tramite richiesta al SUI e rilascio di nulla osta.
- b) **Ricerca scientifica:** possono chiamarli gli istituti di ricerca, sulla base di una convenzione di accoglienza. La richiesta va fatta sempre al SUI che rilascia il nulla osta (v. art. 27 ter).
- c) **Trasferimenti intra – societari:** riguarda il distacco temporaneo in Italia di dipendenti di aziende con sede all'estero (artt. 27 quinquies e sexies T.u.).
- d) **Blue Card:** ingresso e soggiorno di lavoratori altamente qualificati. Questa tipologia è prevista dalla direttiva 2009/50/CE detta appunto "Blue Card", recepita all'art. 27 quater. I lavoratori in questione devono avere un **titolo di studio di istruzione superiore di almeno tre anni** o deve trattarsi di lavoratori che esercitano **professioni regolamentate per le quali è prevista l'iscrizione in ordini e collegi**. Possono ottenerla non solo i lavoratori chiamati dai Paesi terzi, ma anche quelli già regolarmente presenti in Italia (con alcune eccezioni, tra cui i titolari di protezione internazionale e di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti) e quelli con la Blue Card rilasciata da un altro Stato membro. La procedura passa sempre attraverso il SUI, ma il contratto di lavoro proposto deve essere di **almeno un anno** e lo **stipendio non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria**.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

La Blue Card ha durata biennale se il contratto è a tempo indeterminato, altrimenti ha la durata del contratto.

Oltre alla possibilità di fare ingresso nel territorio italiano fuori dal decreto flussi, la Blue card permette di:

- godere di parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza ed assistenza sociale, accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l'alloggio;
- richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, prevedendo che i cinque anni di soggiorno regolare necessari per il suo ottenimento possono essere raggiunti anche cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu Ue in un altro Stato membro;
- Consente il ricongiungimento familiare (ex art. 29 T.u.).

Essa comporta tuttavia comporta due limitazioni lavorative:

1. Per i primi due anni può svolgere solo il lavoro conforme al contratto iniziale, e solo dopo può accedere normalmente al mercato del lavoro e svolgere qualsiasi tipo di lavoro;
2. I primi due anni per cambiare datore di lavoro ha bisogno di un'autorizzazione dalla Direzione Territoriale del Lavoro.

Considerate tutte le condizioni e preclusioni sopra descritte, non ci possiamo stupire se il rilascio delle Blue Card si è limitato a pochissimi casi: dal 2012 ad oggi soltanto **1.512** lavoratori ne hanno usufruito in Italia, secondo [i dati pubblicati dalla Fondazione Leone Moressa](#), ed anche nel resto d'Europa non è andata meglio, fatta eccezione per la Germania.

⇒ Attualmente la relativa direttiva è dunque in corso di revisione, allo scopo di allargare le maglie delle regole e permettere un uso più flessibile di questo strumento di ingresso per lavoro fuori quota.

3. La perdita del rapporto di lavoro

La perdita del rapporto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno (art. 22, c. 11, T.u.) e allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, eccezion fatta per il lavoratore stagionale.

Il lavoratore straniero che perde il lavoro ha diritto di iscriversi nelle liste di collocamento e di percepire l'indennità di disoccupazione o la cassa integrazione guadagni nei casi previsti dalla legge.

L'iscrizione nelle liste di collocamento avviene per il residuo di validità del p.d.s. e comunque, per

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

un periodo **non inferiore ad un anno** o per **tutto il periodo di durata della prestazione** di sostegno al reddito, **qualora superiore ad un anno.**

- **Decorso tale termine, lo straniero può regolarmente rimanere sul territorio se ha un reddito familiare come da art. 29, comma 3, lett. b) ossia non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (da considerare come reddito annuo complessivo dei familiari).**

4. Il Rapporto di lavoro dello straniero irregolarmente soggiornante.

Nel nostro ordinamento non esiste uno strumento giuridico che preveda la possibilità di sanare un rapporto di lavoro irregolare e permettere così allo straniero irregolarmente presente sul territorio di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Per rapporto di lavoro irregolare intendiamo, naturalmente, un rapporto di lavoro sommerso, privo cioè di tutte le garanzie contrattuali previste dalla contrattazione collettiva, della tutela derivante dal rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, e, per finire, del pagamento delle tasse.

Secondo [ISTAT](#), nel 2016, le unità di lavoro irregolari erano 3 milioni 701 mila, ove l'incidenza del lavoro irregolare è particolarmente rilevante nel settore dei Servizi alle persone (47,2%), ma risulta significativo anche nei comparti dell'Agricoltura (18,6%), delle Costruzioni (16,6%) e del Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (16,2%).

Attualmente, secondo l'ultima [stima della Fondazione Leone Moressa](#), gli **stranieri irregolari** in Italia ammonterebbero a **600.000**.

Nel nostro ordinamento esistono tuttavia **due permessi di soggiorno per casi speciali**, che consentono al lavoratore straniero irregolare, gravemente sfruttato, di rimanere in Italia.

Si tratta dei permessi di soggiorno rilasciabili agli stranieri per grave sfruttamento lavorativo:

- a) In materia di **tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento lavorativo**, la legge n. 228 del 2003, "Misure contro la tratta di persone" e l'art. 18 t.u. contengono strumenti di tutela delle vittime conformi a quanto previsto dal diritto internazionale e dalla disciplina europea. Ai sensi **dell'art. 18 t.u.** viene rilasciato un **permesso di soggiorno** agli stranieri vittime di violenza e di grave sfruttamento, anche lavorativo, a prescindere dal contributo degli stessi fornito alle indagini (Circ. Min. Lavoro 4.8.2007), che rientra nella tipologia dei casi speciali. L'art. 18 t.u. è infatti una delle tipologie di p.d.s. per casi speciali. Torneremo su questa tipologia di soggiorno quando parleremo di tratta degli esseri umani e del programma unico di protezione per le vittime. Alla base di questa tipologia di permesso di soggiorno vi sono i reati di cui agli artt. 601 e 602 cp.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

- b) L'altra tipologia di permesso di soggiorno è quella per **grave sfruttamento lavorativo**, prevista dall'art. 22, c. 12 quater, T.u. (in recepimento della direttiva 2009/52/UE sulle sanzioni ai datori di lavoro).

Tale tipologia di permesso di soggiorno, tuttavia, è utilizzata pochissimo, a causa del restringimento delle ipotesi di grave sfruttamento previste dalla norma e dal correlato reato (art. 22, c. 12 bis e art. 603 c.p), e dal fatto che richieda la denuncia nei confronti del datore di lavoro.

- Quale premessa generale va detto che **impiegare lavoratori stranieri irregolari sul territorio costituisce reato** ai sensi dell'art. 22, c. 12, del T.u., severamente punito con la reclusione fino a 3 anni e 5.000 euro di multa per ogni lavoratore impiegato, con le aggravanti previste dal c. 12 bis, (v.infra).

Di seguito gli articoli pertinenti:

Art. 22 T.u. (omissis)

c. 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

*c.12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di **particolare sfruttamento** di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

*[Art. 603 c.p. (omissis) **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro***

c. 3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) **P'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro]***

*c.12-quater. Nelle ipotesi di **particolare sfruttamento lavorativo** di cui al comma 12-bis, e' rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato **denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.***

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Solo l'ipotesi di cui al **punto 3 dell'art. 603 c.p.** è, dunque, quella che permette il rilascio del pds per grave sfruttamento lavorativo, a condizione che il lavoratore abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale.

Arrivare a denunciare il proprio datore di lavoro non è, tuttavia, un percorso facile, soprattutto per persone che si trovano in situazione di grande vulnerabilità, quali i migranti irregolari che, oltre tutto, temono le forze dell'ordine, poiché consapevoli del pericolo di essere espulsi, senza considerare che denunciare il proprio datore di lavoro significa naturalmente perdere la fonte di sostentamento.

5. Le conseguenze dell'ingresso, soggiorno e permanenza illegale sul territorio.

In questa sede si intende fornire cenni sulla disciplina dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello stato e del diritto penale dell'immigrazione relativo alle ipotesi in cui l'autore del reato è lo straniero: tali argomenti, sebbene non vadano approfonditi tramite il libro di testo nel presente corso, devono tuttavia essere conosciuti nei loro lineamenti essenziali.

Abbiamo già visto in precedenza che l'ingresso e il soggiorno illegali dello straniero sono previsti e puniti dall'art. 10 bis del T.u.. Contestualmente, tuttavia, abbiamo visto quanto astratta sia l'applicazione di questa sanzione penale, dal momento che, prima che essa possa essere irrogata dal giudice, interviene l'espulsione amministrativa.

Abbiamo visto, inoltre, che il respingimento alla frontiera impedisce l'ingresso illegale nel territorio e dunque il reato di cui all'art. 10 bis non si applica al respingimento alla frontiera.

Tornando quindi all' **ingresso e al soggiorno illegale**, la conseguenza per lo straniero consiste nell'allontanamento dal territorio nazionale mediante:

- a) il c.d. **respingimento differito**, per elusione dei controlli alla frontiera o necessità di soccorso (art. 10, c. 2, lett. a) e b) t.u.);

oppure

- b) l'**espulsione**.

- a) **Il respingimento differito** avviene con decreto del Questore (caso tipico di necessità di soccorso sono gli sbarchi, ex lett. b) del comma 2 dell'art. 10).

Garanzie: si tratta di una limitazione della libertà personale (a differenza del respingimento alla frontiera che riguarda la limitazione della libertà di circolazione) e, quindi, in ottemperanza al dettato costituzionale (art. 13 Cost.), il provvedimento di

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

respingimento differito emesso dal questore è sottoposto a convalida dell'autorità giudiziaria (Giudice di Pace).

La persona oggetto di un provvedimento di respingimento differito, analogamente a chi è destinatario di espulsione, può essere trattenuta in un CPR (Centro per il rimpatrio, ex CIE) fino all'esecuzione del respingimento e per il **periodo massimo di 180 gg.** (v. art. 14 T.u.).

Lo straniero respinto non può fare reingresso nel territorio dello Stato per un periodo variabile tra i tre e i cinque anni e viene inserito nel SIS.

Infine, come abbiamo già detto in lezioni precedenti, il respingimento (sia alla frontiera sia differito), in ottemperanza al principio di *non refoulement* sancito dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art. 33) e dalla CEDU (art. 3) non è possibile per:

- **chi richieda asilo, il riconoscimento dello status di rifugiato o l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari (art. 10 c.4 t.u.).**

b) L'espulsione.

L'espulsione può essere amministrativa o giudiziaria.

b.1) L'espulsione amministrativa (art. 13 T.u.) può essere disposta dal Ministro dell'Interno e dal Prefetto.

- L'espulsione **ministeriale** è prevista quando lo straniero per **motivi di ordine pubblico** e quando costituisca un pericolo per **la sicurezza dello Stato** (art. 13, c.1). E' disposta inoltre per motivi di **terrorismo internazionale** (L. 155/2005).
- L'espulsione **prefettizia** riguarda **soggiorno e la permanenza illegali** dello straniero (oltre a riguardare i casi in cui lo straniero sia socialmente pericoloso). Il provvedimento di espulsione è sottoposto a convalida da parte del Giudice di Pace.

I casi di divieto di espulsione e respingimento (art. 19 t.u.):

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di **persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvioato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano **fondati motivi** di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a **tortura**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 (n.d.r. per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato) nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

((d-bis) degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.))

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

Anche l'espulsione comporta il divieto di reingresso tra i tre e i cinque anni e il relativo inserimento nel SIS.

b.2) L'espulsione giudiziaria.

È disposta dal giudice e presenta diverse tipologie (a titolo di misura di sicurezza, a titolo di sanzione sostitutiva della pena, a titolo di misura alternativa alla detenzione).

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

6. L'esecuzione dell'espulsione e il reato di ingiustificata permanenza, reiterata permanenza e reingresso illegale (cenni).

Cosa accade quando lo straniero riceve un provvedimento di espulsione?

L'espulsione viene eseguita con ordine del questore.

Il nostro ordinamento privilegia, di fatto, **l'esecuzione con accompagnamento coatto alla frontiera e dunque mediante privazione della libertà personale (per lo più con voli di rimpatrio).**

Il termine per la partenza volontaria, previsto come opzione primaria dalla Direttiva Rimpatri (115/2008), recepita con legge n. 129/2011, in realtà nel nostro ordinamento ha carattere residuale, in quanto applicabile solo se **non vi sia pericolo di fuga**, il quale pericolo, a sua volta, è presunto in mancanza di documenti di identificazione.

L'art. 13, c.5, prevede infatti che, su richiesta dello straniero, il prefetto conceda un termine per la partenza volontaria tra i 7 e i 30 giorni, sempre che non sussistano condizioni ostative alla partenza volontaria, tra cui il rischio di fuga (art. 13, c. 4 e c. 4 bis).

Quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento (differito), lo straniero viene trattenuto in un CPR (Centro per il Rimpatrio) per un periodo massimo di **180 gg.** in attesa di poter eseguire l'espulsione, a seguito di identificazione (art. 14 T.u.).

Il provvedimento di trattenimento nel CPR è sottoposto a convalida da parte del Giudice di Pace, in quanto trattasi di limitazione della libertà personale.

Se non vi sono posti nei CPR, lo straniero riceve dal questore l'ordine di allontanarsi dal territorio entro 7 giorni, al quale deve ottemperare autonomamente.

Se invece è trattenuto nel CPR, ma non viene identificato o comunque non si fa in tempo ad eseguire l'espulsione, scaduto il termine massimo di trattenimento nel CPR, il questore emette un ordine di allontanamento dal territorio entro 7 giorni (art. 13, c. 5 bis, t.u.).

In entrambi i casi, se lo straniero non ottempera, **senza giustificato motivo**, all'ordine di allontanamento, integra il reato c.d. di **permanenza illegale** nel territorio (o inottemperanza all'ordine del questore), punito con una multa (10.000 -20.000 euro), e gli viene dato un ulteriore ordine di allontanamento entro 7 gg.

Se non ottempera, integra il reato c.d. di **reiterata permanenza illegale**, punito con la multa (15.000-30.000 euro) e l'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione (art. 14, c. 5 ter e 5 quater, t.u.).

Tali reati sono stati riformulati dal legislatore nel 2011, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia nel caso "El Dridi", che non ha ritenuto la pena della reclusione, in precedenza prevista, conforme alla direttiva "Rimpatri" (v. legge n. 129/2011, con la quale si è dato anche recepimento alla stessa direttiva "Rimpatri" n. 115/2008).

Corso di laurea magistrale in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali
a.a.2019/2020
LM87
Diritto dell'Immigrazione

Prof.ssa Stefania Dall'Oglio

Il giustificato motivo rappresenta, dunque, la disposizione di salvaguardia.
Senza dubbio consiste giustificato motivo il mancato rilascio da parte della rappresentanza diplomatica del Paese di origine dei documenti.

Se invece lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio italiano violando il divieto di ingresso, integra gli estremi del **reato di reingresso illegale**, per cui è previsto l'arresto, anche non in flagranza, e la pena da 1 a 4 anni di reclusione.

Rimedi giurisdizionali avverso l'espulsione e il respingimento.

Il decreto di espulsione e il decreto di respingimento sono impugnabili davanti al Giudice di Pace.